

STATUTO

ART. 1 - COSTITUZIONE

A norma dell'art. 18 della Costituzione Italiana e degli artt. 36, 37, 38 del Codice Civile è costituita l'associazione "Associazione Culturale Kirizaki" con sede sociale alla Spezia (SP) via Giovanni Pascoli n°14, cap 19124.

ART. 2 - PRINCIPI E SCOPI GENERALI

- a). Ha il compito fondamentale di promuovere e gestire attività culturali, ricreative, educative valorizzando in particolare le iniziative che siano in grado di favorire atteggiamenti e comportamenti attivi utilizzando i metodi del libero associazionismo;
- b). Per raggiungere i suoi fini e rispondere alle esigenze del corpo sociale può creare strutture proprie o utilizzare quelle esistenti sul territorio;
- c). Si impegna nella promozione e nello stimolo delle libere opzioni ideali e politiche dei soci, garantendo insieme alla dialettica, anche atteggiamenti o linguaggi al suo interno, che non offendono le diverse sensibilità e convinzioni;
- d). Può promuovere direttamente o in collaborazione con altri sodalizi, lo sviluppo delle iniziative culturali, ricreative ed educative;
- e). Ricerca momenti di confronto con le forze presenti nella società, nella valorizzazione dei diversi ruoli, con le istituzioni pubbliche con gli enti locali ed enti culturali, turistici e sportivi per contribuire alla realizzazione di progetti che si collocano nel quadro di una programmazione territoriale delle attività del tempo libero e della cultura.

ART. 3 - CARATTERISTICHE DELL'ASSOCIAZIONE

- a) È un istituto unitario ed autonomo; è amministrativamente indipendente; è diretto democraticamente attraverso il Consiglio Direttivo eletto da tutti i soci, che, in quanto tali, ne costituiscono la base sociale;
- b) Non ha finalità di lucro, intesa anche come divieto di ripartire utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve, capitali e/o proventi fra gli associati in forme indirette o differite;
- c) Con i regolamenti sono eventualmente disciplinate le modalità di partecipazione e di fruizione dei familiari e dei soci;
- d) Esercita, in via meramente marginale, senza scopi di lucro attività di natura commerciale per autofinanziamento, osservando le normative amministrative e fiscali vigenti.

ART. 4 - SOCI

- a) Possono essere soci tutti i cittadini che ne condividano le finalità;
- b) I soci possono essere Soci Fondatori, Soci Benemeriti, Soci Ordinari e Soci Simpatizzanti.
- c) Le richieste di iscrizione vanno indirizzate al Consiglio Direttivo su modulo a ciò predisposto;
- d) Sono eleggibili alle cariche sociali tutti i soci Fondatori, Benemeriti ed Ordinari in regola con le quote associative. Per le cariche che comportano responsabilità civili o verso terzi, sono eleggibili soci che hanno raggiunto la maggiore età;
- e) I soci sono tenuti:
 - al pagamento della quota sociale annuale decisa dal Consiglio Direttivo. Tale quota non è trasmissibile né rivalutabile;
 - alla osservanza dello Statuto e degli eventuali regolamenti interni;
- f) I soci possono essere sospesi, espulsi o radiati per i seguenti motivi:
 - qualora non ottemperino alle disposizioni del presente statuto ed alle deliberazioni prese dagli organi sociali;
 - qualora si rendano morosi nel pagamento della quota sociale senza giustificato motivo;
 - qualora in qualche modo arrechino danni morali o materiali all'associazione.

Non sono ammesse partecipazioni temporanee alla vita associativa.

Rosana Rabeulle

Art. 5 - GLI ORGANI

Sono organi dell'associazione

- a) L'Assemblea.
- b) Il Consiglio Direttivo.
- c) Il Presidente.
- d) Il Revisore Unico.
- e) Il Corpo Docenti.

ART. 6 - L'ASSEMBLEA

- a) L'Assemblea - organo sovrano dell'associazione - è composta da tutti i soci ordinari in regola con i versamenti. Non sono ammesse deleghe.
- b) L'Assemblea:
 - approva il Bilancio preventivo, il rendiconto economico e finanziario consuntivo ed il rendiconto patrimoniale;
 - approva il programma annuale e pluriennale di iniziativa, di attività e di investimenti ed eventuali interventi straordinari;
 - decide l'importo della quota associativa annuale;
 - elegge gli Organi del Circolo;
 - delibera la costituzione di servizi e di altri organismi e decide su eventuali controversie relative ai diversi regolamenti e sulla loro compatibilità con i principi ispiratori dello Statuto;
 - apporta le modifiche allo Statuto.
- c) L'Assemblea - sia ordinaria che straordinaria - è regolarmente costituita con la presenza di metà più uno dei soci.
- d) In seconda convocazione, l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera validamente a maggioranza assoluta dei soci presenti;
- e) La seconda convocazione dell'Assemblea può aver luogo almeno un giorno dopo la prima;
- f) L'Assemblea è convocata dal Consiglio direttivo in via ordinaria almeno una volta l'anno: in via straordinaria su richiesta di almeno 1/10 della base sociale. In questi casi l'Assemblea dovrà essere convocata entro 30 gg. dalla data in cui viene richiesta;
- g) L'annuncio della convocazione dovrà essere comunicato ai soci almeno 15 giorni prima mediante convocazione pubblica sul sito e/o canali social dell'Associazione ed esposizione dell'avviso nella sede dell'ente, specificando la data, l'ora e la sede della riunione, nonché l'ordine del giorno in discussione;
- h) L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente; le deliberazioni adottate dovranno essere riportate su apposito libro dei verbali;
- i) Le votazioni sull'argomento all'ordine del giorno, dirette e personali, possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto, qualora ne faccia richiesta 1/3 dei presenti;
- J) L'Assemblea per il rinnovo degli organi, elegge il comitato elettorale per adempiere a tutte le operazioni inerenti il voto; approva l'eventuale regolamento per le elezioni stabilendo criteri che garantiscono i diritti delle minoranze.
- k) Le elezioni si svolgono a scrutinio palese o segreto con le modalità che favoriscono la partecipazione dell'intero corpo sociale;
- l) il Presidente dell'Assemblea comunica agli eletti i risultati delle elezioni e convoca entro 15 giorni il Consiglio Direttivo per l'assegnazione delle cariche;
- m) La riunione del Consiglio direttivo è presieduta dal Consigliere che ha ricevuto il maggior numero di suffragi, in mancanza dal secondo e così via; il Consiglio Direttivo uscente resta in carica per l'ordinaria amministrazione;
- n) Le deliberazioni dell'assemblea ed i rendiconti economici e finanziari saranno resi noti ai soci con le medesime modalità previste per la sua convocazione.

ART. 7 – AUDIO/VIDEO ASSEMBLEE

- a) È possibile tenere le riunioni dell'Assemblea, con interventi dislocati in più luoghi, audio/video collegati, e ciò alle condizioni previste dalla Legge, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali.
- b) È in ogni caso necessario che:
- vi sia la possibilità per il Presidente di identificare i partecipanti, di regolare lo svolgimento assembleare e constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
 - venga garantita la possibilità di tenere il verbale completo della riunione;
 - venga garantita la discussione in tempo reale delle questioni, lo scambio di opinioni, la possibilità di intervento e la possibilità di visionare i documenti, da depositarsi presso la sede nei giorni precedenti l'adunanza;
 - sia garantita la possibilità di partecipare alle votazioni;
 - sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e in maniera simultanea alla votazione sugli argomenti posti all'ordine del giorno nonché di trasmettere, ricevere e visionare documenti;

ART. 8 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO

- a) Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno: il presidente, ed eventualmente uno o più vicepresidenti, il segretario/amministratore
- b) Il Consiglio Direttivo, inoltre fissa le responsabilità dei consiglieri in ordine alle attività svolte per il conseguimento dei propri fini;
- c) Il Consiglio Direttivo, in considerazione dell'alto profilo artistico/culturale e/o delle spiccate capacità formative dei candidati, nomina i componenti del Corpo Docenti.
- d) Il Consiglio Direttivo, individua e nomina i Soci Benemeriti selezionandoli per le spiccate virtù, la comprovata abnegazione ed i meriti dimostrati verso l'Associazione.
- d) Il Consiglio Direttivo, per compiti operativi nelle sezioni, nei gruppi di interesse e negli altri suoi organismi, può avvalersi dell'attività volontaria anche di cittadini non soci, in grado, per competenze specifiche, di contribuire alla realizzazione di specifici programmi;
- e) Il Consiglio Direttivo può avvalersi di commissioni di lavoro, da esso nominate;
- f) Il Consiglio Direttivo dura in carica, di norma, quattro anni. Ove venisse a mancare, per qualsiasi motivo, un membro del Consiglio Direttivo, gli subentra il primo dei non eletti;
- g) Il Consigliere che, salvo giustificate cause di forza maggiore, non interviene a 3 riunioni consecutive del Consiglio Direttivo, viene dichiarato decaduto;
- h) Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente in via ordinaria di norma 4 volte l'anno, ed in via straordinaria, su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri;
- i) Le sedute del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente;
- l) Il Consiglio Direttivo:
- formula i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto e li sottopone all'Assemblea;
 - attua le deliberazioni dell'Assemblea;
 - decide l'importo delle quote suppletive per determinati servizi;
 - definisce i regolamenti delle sezioni, dei gruppi e degli altri organismi in cui si articola;
 - decide sulle eventuali controversie che dovessero insorgere fra i soci e sulle eventuali misure disciplinari da infliggere ai soci;

ART. 9 - IL PRESIDENTE

- a) Il Presidente:
- è il legale rappresentante dell'associazione e la rappresenta nei rapporti esterni personalmente o a mezzo di suoi delegati;
 - convoca e presiede il Consiglio Direttivo;
 - cura l'attuazione delle delibere del Consiglio Direttivo;
 - stipula gli atti inerenti all'attività;
- b) In caso di impedimento o di prolungata assenza del Presidente, il vicepresidente lo sostituisce nei suoi compiti;
- c) Il Presidente uscente è tenuto a dare regolari consegne organizzative, finanziarie e patrimoniali al nuovo Presidente, entro 20 giorni dalla elezione di questi; tali consegne devono risultare da

apposito processo verbale che deve essere portato a conoscenza del Consiglio Direttivo alla prima riunione

ART. 10 – IL REVISORE UNICO

- a) La funzione di Revisore Unico è ricoperta dal Segretario/Amministratore;
- b) Ha il compito di verificare periodicamente la contabilità, la cassa e l'inventario dei beni mobili ed immobili. Ha altresì il compito di esaminare e controllare il conto consuntivo e di redigere una relazione all'assemblea sui contenuti del bilancio consuntivo;

ART. 11 – CORPO DOCENTI

a) Presupposto indispensabile per acquisire o mantenere la carica di componente del Corpo Docenti, è la qualità di Socio Ordinario o Benemerito.

b) È compito del Corpo Docenti:

- coordinare le attività didattico-culturali dell'Associazione
- condividere con il Consiglio Direttivo i progetti culturali o le attività formative di competenza;
- coordinare e sovrintendere le attività culturali e formative, eventualmente partecipandovi.
- presentare ogni anno una dettagliata relazione consuntiva e, in coordinamento con il Consiglio Direttivo, una preventiva sull'attività didattica dell'Associazione che verrà esposta all'Assemblea.
- Il Corpo Docenti deve comunicare al Consiglio Direttivo le proprie proposte ed iniziative per chiederne l'eventuale approvazione.
- I componenti del Corpo Docenti svolgono la loro funzione per quattro anni e possono essere nuovamente nominati.

Essi, inoltre, svolgono la medesima funzione interinalmente sino alla nomina dei nuovi incaricati.

- Il Corpo Docenti svolge la propria funzione per la medesima durata del Consiglio Direttivo e decade automaticamente al venir meno del consiglio medesimo.

- Possono essere nominati componenti del Corpo Docenti coloro che abbiano i requisiti previsti dai Regolamenti dell'Associazione.

La qualifica di componente del Corpo Docenti viene meno in caso di:

- perdita dello status di Associato;
 - dimissioni;
 - perdita dei requisiti previsti dallo Statuto, anche accertati successivamente alla nomina;
- in tal caso la perdita del ruolo avrà effetto dalla data di delibera del Consiglio Direttivo.

ART. 12 DIMISSIONI

a) I soci possono dare le dimissioni in qualsiasi momento purché non siano pendenti impegni economici assunti dall'Assemblea per investimenti ed interventi straordinari. Le dimissioni da socio devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo. Il socio dimissionario è tenuto alla restituzione della tessera all'atto della presentazione delle dimissioni;

b) Le dimissioni da organismi, incarichi e funzioni debbono essere espresse per iscritto al Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo ha facoltà di discutere e di chiedere eventuali chiarimenti prima di ratificare;

c) In caso dimissioni dal Consiglio Direttivo, subito dopo la ratifica da parte dell'organo spesso spetta al Presidente dare comunicazione al subentrante (o ai subentranti) delle variazioni avvenute.

ART. 13 - GRATUITA' DEGLI INCARICHI

a) Le funzioni di membro del Consiglio Direttivo, e degli Organi delle sezioni, o gli incarichi svolti dai cittadini che prestano attività volontaria sono completamente gratuite;

b) Eventuali rimborsi spese, dovranno essere concordati e definiti specificatamente con il Consiglio Direttivo ed iscritti nel bilancio del Circolo.

Rosanna Rebbi

ART. 14 - PATRIMONIO E BILANCIO

a) Il Patrimonio sociale dell'associazione è costituito da:

- proventi da tesseramento;
- eventuali versamenti dei soci, dei loro familiari e di tutti coloro che fruiscono delle iniziative;
- eventuali contributi pubblici;
- proventi delle manifestazioni e delle gestioni dell'Associazione;
- donazioni, lasciti, elargizioni speciali, sia di persone che di Enti Pubblici o privati, concessi senza condizioni che limitino l'autonomia del sodalizio;
- beni mobili e immobili di proprietà.

ART. 15 - ESERCIZI SOCIALI

a) Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno;

b) Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il rendiconto economico e finanziario che deve essere presentato alla approvazione dell'Assemblea entro il 31 marzo successivo.

ART. 16 - RESPONSABILITA'AMMINISTRATIVE

a) Per le operazioni di carattere amministrativo, economico e finanziario, oltre alla firma del Presidente può essere richiesta quella dell'Amministratore;

b) Il Consiglio Direttivo può peraltro nominare un altro componente per le incombenze di cui sopra in sostituzione, in caso di assenza o di impedimento dei responsabili.

ART. 17 - MODIFICHE STATUTARIE

a) Il presente Statuto può essere modificato con decisione dell'Assemblea;

b) Sia in prima convocazione che in seconda convocazione le variazioni sono approvate dalla maggioranza dei presenti purché questi rappresentino il 50% più uno del corpo sociale.

c) Per le variazioni imposte da futura legislazione civile o fiscale è competente il Consiglio Direttivo.

ART. 18 - SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

a) Lo scioglimento può avvenire con decisione dell'Assemblea e con il voto favorevole di almeno 3/4 dei soci presenti all'Assemblea purché questi rappresentino almeno il 50% più uno del corpo sociale;

b) In caso di scioglimento il patrimonio residuo, dopo la liquidazione dovrà essere devoluto, sentita l'autorità competente, ad associazione similare o a fini di utilità sociale;

c) La scelta del beneficiario è deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo, con la maggioranza qualificata prevista per lo scioglimento del sodalizio.

ART. 19 Per quanto non contenuto nel presente Statuto valgono le norme contenute nel Codice Civile.

Il Segretario



Il Presidente dell'Assemblea

Rosario Ruffa

